REGOLAMENTO (CEE) N. 2784/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alle modalità di applicazione del regime degli importi compensativi all'importazione delle merci contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 47, paragrafo 5, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto citato prevede che, se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi importi compensativi — di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto — sui prodotti di base utilizzati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (2) ed al regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3185/74 (4), all'importazione di tali merci si applica un importo compensativo calcolato in base ai predetti importi e secondo le norme previste da tali regolamenti per il calcolo dell'imposizione o dell'elemento mobile applicabile alle merci in questione;

considerando che le modalità di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono misure di applicazione di carattere tecnico destinate in particolare a evitare deviazioni di traffico; che, in un intento di armonizzazione, conviene adottare le stesse norme applicabili all'importazione dei prodotti di base allo stato naturale e che conviene quindi adottare queste norme secondo la stessa procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modalità di riscossione e di recupero degli importi compensativi applicabili all'importazione delle merci contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto, in particolare quelle destinate a evitare deviazioni di traffico, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (5), e secondo la procedura prevista dagli articoli corrispondenti dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori degli altri prodotti di base contemplati dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1059/69.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 274/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, concernente le modalità di applicazione del regime degli importi compensativi all'importazione delle merci contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (6), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. MARCORA

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) Vedasi pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 340 del 19. 12. 1974, pag. 1.
(5) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(6) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 30.